CONVENZIONE FINALIZZATA ALLA COLLABORAZIONE	
PER ATTIVITA' DI RICERCA SUL TEMA VALUTAZIONE	
DELL'ECOSOSTENIBILITA' ATTRAVERSO TECNICHE	
LCA DI VEICOLI BASATI SU TECNOLOGIE PROPULSIVE	
INNOVATIVE	
TRA	
L'Università Politecnica delle Marche - Codice Fiscale 00382520427 (di	
seguito denominata UNIPVM), nella persona del proprio legale	
rappresentante, Prof. Sauro Longhi, nato a Loreto l'11.09.1955, domiciliato	
per la carica in Piazza Roma n. 22, Ancona CAP 20121, autorizzato alla	
stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28	
marzo 2017.	
E	
l'Università degli studi della Tuscia (di seguito denominata UNITUS) - Codice	
Fiscale 80029030568 e Partita IVA 00575560560 con sede legale in Viterbo,	
Via Santa Maria in Gradi, 4, rappresentato dal Rettore Prof. Alessandro	
Ruggieri nato a Roma il 01.06.1963, autorizzato alla stipula del presente atto	
con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2017.	
PREMESSO CHE	
■ l'UNITUS ha esperienza pluriennale sui sistemi di propulsione di tipo	
innovativo (elettrico, ibrido, idrogeno, ecc.) con competenze	
specificatamente presenti nel Dipartimento di Economia e Impresa;	
■ l'UNIPVM è interessata alla valutazione dell'eco-sostenibilità di queste	
soluzioni su scenari di uso diversi e per geo-localizzazioni diverse, anche in	
funzioni di possibili collaborazioni industriali con grandi aziende Italiane;	

	all'interno dell'UNIPVM non vi sono competenze di eccellenza sui sistemi	
APPONIENCE	di trazione di tipo innovativo e sulle tecnologie che ne permettono la	
	costruzione;	
	■ ai sensi dell'art 15 comma 2 bis della legge 7 agosto 1990 n 241 e s.m.i.,	
	gli accordi conclusi tra pubbliche amministrazioni, per disciplinare attività di	
	interesse comune e da cui derivino direttamente effetti giuridici, sono	
	sottoscritti con firma digitale.	
4944441040	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1 – OGGETTO	·
	La convenzione è finalizzata alla collaborazione per attività di ricerca sulla	
	valutazione di eco-sostenibilità attraverso tecniche LCA di veicoli basati su	
**************************************	tecnologie propulsive innovative tra l'UNIPVM e l'UNITUS che si	
with the Action to the Action	concretizzerà nell'attivazione da parte di UNITUS di ricercatori ed assegnisti	
	appositamente dedicati al tema oggetto della ricerca; l'UNIPVM contribuirà,	
	con l'importo riportato all'articolo 3, a tali attivazioni.	
	Art. 2 – RESPONSABILI DELLA RICERCA	
	Il programma di ricerca e collaborazione per l'UNITUS si svolgerà sotto la	
	direzione e la guida del Prof. Stefano Ubertini del Dipartimento di Economia	
	e Impresa; il responsabile scientifico per l'UNIPVM sarà il prof. Michele	
mterra con a constant property	Germani del DIISM.	
	Art. 3 – IMPEGNI DEI CONTRAENTI	
	Al fine della realizzazione dei programmi di cui all'Art. 1, DIISM si impegna a	
	erogare al DEIM un contributo di € 90.000,00 che verrà versato sul conto	
	corrente del DEIM come di seguito indicato:	
	- € 30.000,00 euro entro settembre 2017	

	- € 30.000,00 euro entro settembre 2018	
	- € 30.000,00 euro entro settembre 2019	
	La relativa ricevuta di pagamento sarà emessa al ricevimento del	
	pagamento. L'importo graverà sul progetto Autofinanziamento 2013	
<u></u>	prof.Germani dal titolo "Studio e sviluppo di metodi e strumenti per	
	supportare la progettazione di sistemi e prodotti sostenibili e user-centered".	
Ministration Associated in the Control of the Contr	L'UNITUS potrà utilizzare i fondi derivanti dalla presente convenzione per	
	assegni di ricerca e/o per contratti per ricercatori a tempo determinato ai	
	sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240 del 30.12.2010. In	
	particolare, l'UNITUS utilizzerà parte dei fondi derivanti dalla presente	
	convenzione per co-finanziare un contratto di ricercatore a tempo	
	determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240 del	
	30.12.2010 a tempo definito nell'ambito del Settore Concorsuale 09/A3 (SSD	
	ING-IND 15) della durata di 36 mesi.	
	Art. 4 – PROPRIETA' DEI RISULTATI DELLA RICERCA	
·····	I risultati che deriveranno dalle attività oggetto della presente convenzione	
	saranno di proprietà congiunta.	
	Il loro utilizzo dovrà avvenire con precisa menzione della partecipazione di	
www	entrambe.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Art. 5 – INVENZIONI E BREVETTI	
AAAA	I diritti patrimoniali derivanti dalle eventuali invenzioni realizzate nell'ambito	
	delle attività oggetto della presente convenzione saranno disciplinate con	
	appositi atti, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di brevetto.	
	Art. 6 – RISERVATEZZA	
	Le parti si impegnano ad osservare e far osservare la riservatezza su notizie,	
	١ - ١	

	dati, fatti o circostanze di cui i ricercatori siano venuti a conoscenza durante	
MANAGARA MA	la permanenza nelle strutture dell'altro ente, salvo che la divulgazione non	
	sia stata debitamente autorizzata dal relativo responsabile scientifico.	
	Art. 7 – RESPONSABILITA'	
	Ognuna delle parti esonera l'altra da ogni responsabilità per danni alle	
	attrezzature o infortuni al personale che dovessero derivare	
	dall'espletamento delle attività previste dal presente accordo.	
	Art.8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
******	Le parti si impegnano a trattare i dati personali di reciproca provenienza	
	unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente	
	convenzione, ai sensi del D. Lg.vo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia	
	protezione dei dati personali";	
	Art. 9 – SICUREZZA	
	Ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 9.04.2008, quando il personale di una parte si	
	reca presso la sede dell'altra parte per le attività connesse al programma di	
	ricerca, il datore di lavoro, nell'accezione stabilita dalla normativa sulla	
	sicurezza negli ambienti di lavoro, assolve a tutte le misure generali e	
	specifiche di prevenzione e sicurezza, ivi compresa la sorveglianza sanitaria.	
	Ciascuna parte prende conoscenza delle misure adottate presso l'altra parte	
	in materia di prevenzione e sicurezza e si impegna a rispettare i vincoli e le	
	misure.	
	Art. 10 – CONTROVERSIE	
	Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che	
	possa nascere dalla presente convenzione. Nei casi in cui non sia possibile	
	raggiungere in questo modo l'accordo il foro competente è quello di Ancona.	

Art. 11 – DURATA	
La presente convenzione avrà la durata di 40 mesi a decorrere dalla data	
della sua sottoscrizione.	
Art. 12 – INTERRUZIONE	·
La presente convenzione potrà essere interrotta se sopraggiungeranno	
eventi che vedranno superate le condizioni di collaborazione sopra esposte o	W-1
se uno dei due responsabili scientifici riterrà di non proseguire le attività di	·
ricerca concordate adducendo valide motivazioni scientifiche.	
Art. 13 - SPESE	
Il presente atto verra registrato solo in caso d'uso con spese a carico della	
parte richiedente.	
La presente convenzione verrà sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art	
15 comma 2 bis della legge 7 agosto 1990 n 241 e s.m.i	
L'imposta di bollo verrà assolta ai sensi del decreto del ministero per	<b>*************************************</b>
l'economia e le Finanze del 17.06.2014. L'imposta di bollo grava in parti	
uguali per un ammontare di Euro 32,00.	
Ancona 18.5.2017 Viterbo 11.5.2017	
Univ. Politecnica delle Marche Università della Tuscia	
Il Rettore II Rettore	
Firma digitale Prof. Sauro Longhi - Firma digitale Prof. Alessandro Ruggieri	